

REGOLAMENTO (CE) N. 1319/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1996

che modifica, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1995/96 a 2000/01 venga concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale importato e che tale aiuto è fissato a 0,10 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra vengano modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima, nonché degli adeguamenti precedenti; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1996/97 è stato fissato dal regolamento (CE) n.

1239/96 della Commissione⁽³⁾ a 2,50 ECU/100 kg di zucchero bianco; che tale importo è inferiore allo stesso importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1995/96; che pertanto si deve fissare, tenuto conto degli adeguamenti precedenti, l'importo di questi aiuti per la campagna di commercializzazione 1996/97 a 2,42 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 36, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono portati, per la campagna di commercializzazione 1996/97 a 2,42 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 112.